

FONTANELLI, LIVIA TURCO, GATTI e REALACCI. - *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* - Per sapere –

premessi che:

come riportato dalla stampa nazionale e locale, in data 19 agosto 2009, presso l'Ospedale di Pisa, l'*équipe* del Professor Ugo Boggi ha effettuato un trapianto di rene su un bambino di 5 anni, Tommaso R., affetto fin dalla nascita da insufficienza renale cronica;

l'organo trapiantato è stato donato dal padre del bambino, Pier Enrico R., che, per aiutare il figlio, si è dovuto licenziare dal lavoro, perché - ha dichiarato - in Italia non esiste una norma che tuteli la donazione da vivente, cioè che non è riconosciuta l'assenza dal lavoro per malattia a chi doni un organo in favore di un'altra persona;

la vicenda citata ha riportato all'attenzione anche un altro caso di trapianto da vivente, verificatosi sempre a Pisa nel 2003, nel quale una donna, Irene Vella, donò un rene al marito Luigi e dovette lasciare l'impiego perché non poteva assentarsi dal lavoro;

questi casi hanno fatto emergere una grave incongruenza della disciplina in materia di trapianti, in quanto l'articolo 5 della legge 26 giugno 1967, n. 458, «Trapianto del rene tra persone viventi», prevede: «Per l'intervento chirurgico del prelievo del rene, il donatore è ammesso a godere dei benefici previsti dalle leggi vigenti per i lavoratori autonomi o subordinati in stato di infermità; è altresì assicurato contro i rischi immediati e futuri inerenti all'intervento operatorio e alla menomazione subita»;

l'articolo 8 della legge citata prevede altresì: «Il Ministro per la sanità, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, emanerà il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore»;

ciò nonostante, tale regolamento di esecuzione non è mai stato emanato e, di conseguenza, non esistono tutele per i lavoratori che decidano di donare un rene -:

se e in quali tempi il Governo intenda adottare il regolamento di esecuzione della legge 26 giugno 1967, n. 458, come previsto dall'articolo 8 della medesima legge, al fine di tradurre le disposizioni di cui all'articolo 5 in benefici reali a garanzia del donatore, che compie un gesto di elevato valore morale, oltre che di salvaguardia della salute del singolo e, dunque, della collettività.

(5-01748)